

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22474 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 30/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5359/2019 R.G. proposto da:

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ciotola
-ricorrente-

contro

- Darwin Airline Sa,
- Aeroporti Di Roma Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 5027/2018 depositata il 13/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l'appello della Regione Lazio avverso la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento impugnato, per IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei) per l'anno di imposta 2014 (giugno, luglio ed agosto); si trattava, segnatamente, di note di addebito emesse da Aeroporti di Roma quale agente contabile per conto della Regione Lazio.

2. ricorre per cassazione la Regione Lazio con due motivi;
3. Darwin Airline SA e Aeroporti di Roma s.p.a. sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di rigetto dell'originario ricorso della parte contribuente; le spese dell'intero giudizio possono compensarsi in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia solo dopo la proposizione del ricorso.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 5, della legge regionale n. 2/2013, art. 7, primo comma, l. 42 del 2009, art. 11 e 117 della Costituzione e della direttiva CE 30/2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 8 e 11 d. lgs. n. 68 del 2011, 90 e s. l. n. 342 del 2000, l. regionale n. 2 del 2013, art. 13, comma 15 bis, d. l. n. 145 del 2013, art. 7, primo comma, l. n. 42 del 2009 e dell'art. 119 Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

I motivi, che si trattano unitariamente, sono fondati.

3. Questa Corte ha già varie volte esaminato le questioni poste dal ricorso per cassazione, con indirizzo costante che si condivide e deve qui confermarsi: «L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, trattandosi di Direttiva palesemente sprovvista di auto-esecutività (non "self-executing") per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazioni specifiche con riguardo alla materia fiscale, con conseguente insussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna, di livello statale o

regionale, da parte del giudice nazionale. (Cass. Sez. 5, 07/12/2022, n. 35989, Rv. 666516 - 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 03 e Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv. 666392 - 02; Sez. 5 sent. n. 36479/22).

Nelle sopra richiamate decisioni, alle quali deve darsi continuità, sono state affrontate tutte le problematiche del caso nei seguenti sintetici termini.

L'imposta sulle emissioni sonore è un tributo proprio della Regione («A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato, essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e ferma restando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145 del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non è riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto, caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramento ambientale assunto a presupposto della fattispecie tributaria, bensì ad un modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tutela dell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e con metodologia indennitaria» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 01).

Sulla IRESA la sentenza Corte Costituzionale n. 13 del 2015 ha confermato sia la legittimità della misura massima stabilita con legge statale sia la natura di imposta regionale propria del tributo.

La destinazione del gettito è irrilevante per la legittimità dell'imposta («L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina "l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli

articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342" - non contrasta con la citata legge nazionale, che è richiamata allo scopo di specificare che l'istituito tributo regionale proprio coincide con l'imposta originariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000 (normativa, peraltro, venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011 ha mutato la qualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, ha differenti presupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acustico della legge statale, il quale necessita di modalità operative dirette a ridurre l'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinenti all'ambiente regionale, espressione tale da comprendere anche la sola destinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo delle popolazioni contigue agli aeroporti» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 02).

La normativa non contrasta nè con la direttiva UE 2002/30CE del 26 marzo 2002 nè con gli articoli 3 e 53 della Costituzione («L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale non impone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gli artt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati di specifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nella discrezionalità del legislatore (nella specie, esercitata in maniera non irragionevole, stante il riferimento al numero di decolli/atterraggi e al peso degli aeromobili)» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 03; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv. 666392 - 01)

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della parte contribuente Darwin Airlines;
spese di tutti i gradi di giudizio compensate .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla